

Anno XXXVII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 58 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 18 OTTOBRE 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 17.08.2006, n. 119:

Commissione per la formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP presso ATER di L'Aquila – Sostituzione componente.
..... Pag. 7

DECRETO 18.08.2006, n. 128:

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con sede in L'Aquila.
..... Pag. 7

DETERMINAZIONI

Direttoriali

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
 DEL LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
 REGIONALE DI FORMAZIONE
 ED ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE 12.09.2006, n. DL/51:

Definizione Tavolo Tecnico di Coordinamento – Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo, Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi ed Ufficio Scolastico Regionale per l'attuazione del macroprogetto "Innovazione, Competitività, Governance".....
Pag. 24

Dirigenziali

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
 POLITICHE LEGISLATIVE E**

**COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
 SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
 REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
 COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO**

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/233:

L.R.37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato Nessun Luogo è Lontano di Avezzano (AQ) per produzione fuori termine adempimenti 2005 e mancata produzione adempimenti 2006.....
Pag. 25

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/234:

L.R.37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione CULTURA E SOLIDARIETA' UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' di AVEZZANO (AQ) per produzione fuori termine adempimenti 2005 e mancata produzione adempimenti 2006.
..... Pag. 26

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/235:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione VIDES PESCARA ONLUS – 65123 PESCARA.
Pag. 26

**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
 SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
 CACCIA E PESCA**

**SERVIZIO FORESTE DEMANIO
 CIVICO ED ARMENTIZIO**

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH7/714:

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Tossicia (TE) - Sclassificazione terre civiche - Loc. Centro Urbano (Casette).
..... Pag. 26

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DC7/224:
Comune di Collecervino. Edilizia Residenziale Pubblica – Biennio 1988/1989 e 1990/1991. Centro Storico: Via Veneto Autorizzazione utilizzo rispettivamente di Euro 46.680,51 e Euro 38.871,85..... Pag. 27

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DD7/62:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 28

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DN3/1039:
D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta AUTO IN s.a.s. di Rotili Alfonsino e C. s.a.s., Via del Vecchio Forte ALBA ADRIATICA (TE). Rinnovo Autorizzazione N. 048 del 24.04.2001 inerente: “ Autorizzazione Regionale per l’esercizio di un centro di autodemo-lizione, ubicato nel Comune di Alba Adriatica (TE), già autorizzato con provvedimento della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 3780/28.10.1999”,e Volturazione della titolarità dell’autorizzazione reg.le da: “ Ditta Auto In s.a.s. di Toletti Giuseppe, Via del Vecchio

Forte Alba Adriatica (TE)” a : “ Ditta Auto In di Rotili Alfonsino e C. s.a.s., Via del Vecchio Forte, 239 Ala Adriatica (TE)”..... Pag. 30

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

- Autorizzazione n. 01 del 19 maggio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. **DITTA: CARTIERE BURGO S.p.A.. Sede impianto: Via Erasmo Piaggio, 7 Chieti Scalo – Chieti. Attività svolta: produzione carta patinata da cellulosa vergine nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera. Pag. 31**

- Autorizzazione n. 02 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. **DITTA: CARTIERE BURGO S.p.A. Sede impianto: Via Leonardo Da Vinci, 5 - Avezzano (AQ). Attività svolta: produzione di carta patinata da cellulosa vergine e pasta legno nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera. Pag. 34**

- Autorizzazione n. 03 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. **DITTA: KIMBERLY-CLARK S.r.l.. Sede impianto: Loc. S. Emidio, 270 – Alanno (PE). Attività svolta: produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti..... Pag. 37**

- Autorizzazione n. 04 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: I.T.V. Industria Tessile del Vomano S.r.l.. Sede impianto: Loc. Faiete – Cellino Attanasio (TE). Attività svolta: realizzazione di tessuto Denim o Jeans. Pag. 40

- Autorizzazione n. 05 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: RIVOIRA S.p.A.. Sede impianto: c.da Piane Sant'Angelo, 39 – San Salvo (CH). Attività svolta: produzione di idrogeno ed azoto, imbombolamento e distribuzione di gas compressi e allo stato liquido e di miscele in recipienti mobili..... Pag. 42

- Autorizzazione n. 06 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: METALLURGICA ABRUZZESE S.p.A.. Sede impianto: c.da Marina – Mosciano Sant'Angelo (TE). Attività svolta: produzione di filo zincato, reti e fili plastificati e rete elettrosaldata. Pag. 45

- Autorizzazione n. 07 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: FO.CE.IT S.p.A.. Sede impianto: Via Tratturo snc – Pratola Peligna (AQ). Attività svolta: produzione di getti in ghisa grigia. Pag. 47

- Autorizzazione n. 08 del 9 giugno 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Puccioni S.p.A.. Sede impianto: Via Osca, 89 – Vasto (CH). Attività svolta: produzione fertilizzanti per l'agricoltura, quali perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organominerali, composti e complessi. Pag. 49

- Autorizzazione n. 10 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Cray Valley Italia s.r.l.. Sede impianto: Zona Industriale – Traversa B – Gissi (CH). Attività svolta: produzione di resine sintetiche. Pag. 52

- Autorizzazione n. 11 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: VALAGRO S.p.A.. Sede impianto: Piazzano di Atessa - Zona Industriale – Atessa (CH). Attività svolta: produzione fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio, semplici o composti. Pag. 54

- Autorizzazione n. 12 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: FOX PETROLI S.p.A.. Sede impianto: Via Osca, 74 – Vasto (CH). Attività svolta: produzione di biodisel, glicerina e oleine.Pag. 57

- Autorizzazione n. 13 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: CERAMICA SABA S.p.A.. Sede impianto: Via Valle Arcione – Zona Industriale – Raiano (AQ). Attività svolta: produzione di piastrelle di ceramica per pavimenti (gres porcellanato). Pag. 59

- Autorizzazione n. 14 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: ABRUZZO VETRO s.r.l.. Sede impianto: Zona Industriale SS Trinità, 1 – Montorio al Vomano (TE). Attività svolta: produzione di bottiglie in vetro colorato..... Pag. 62

- Autorizzazione n. 15 del 7 luglio 2006. Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-

TA: ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l.
Sede impianto: Via Amendola, 150 – San Giovanni Teatino (CH). Attività svolta: produzione di imballaggi in cartone ondulato a partire da carta da macero. Pag. 64

- Autorizzazione n. 16 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: ZIACA S.r.l.. Sede impianto: Nucleo Industriale di Bazzano – L'Aquila. Attività svolta: zincatura a caldo di materiali ferrosi quali tubi, cancelli, rotaie ed altro..... Pag. 66

- Autorizzazione n. 17 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: TEKAL S.p.A.. Sede impianto: Via Po, 55 – San Giovanni Teatino (CH). Attività svolta: fusione in conchiglia di metalli non ferrosi – alluminio..... Pag. 69

- Autorizzazione n. 18 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: SACCI COMMISSIONARIA S.p.A.. Sede impianto: Via Roma – Loc. S. Giovanni – Cagnano Amiterno (AQ). Attività svolta: produzione di clinker (cemento) in forni rotativi..... Pag. 71

- Autorizzazione n. 19 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: ITALCEMENTI S.p.A.. Sede impianto:

S.S. Tiburtina Valeria Km202+037 – SCAFA (PE). Attività svolta: produzione di clinker (cemento) in forni rotativi..... Pag. 74

- Autorizzazione n. 20 del 1 agosto 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: CORDIVARI S.r.l.. Sede impianto: Via Padova Zona Artigianale – Morro D'Oro (TE). Attività svolta: zincatura e produzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo. Pag. 76

COMUNE DI MONTORIO
AL VOMANO (TE)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali nel centro storico, 2° stralcio. Pag. 79

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI CHIETI (CH)

Costruzione di linea elettrica interrata in media tensione, avente valore nominale di 20 kV, in uscita dalla Cabina Primaria di Gissi nelle località Selva Pantano e Ospedale nei Comune di Gissi (CH) (N0 Pratica: DNI 1372)..... Pag. 80

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED
 ATTI DELLA REGIONE

 DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 17.08.2006, n. 119:

Commissione per la formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP presso ATER di L'Aquila – Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA
 GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- il Sig. Migliarini Franco, nato a Tripoli il 12.10.1961 e residente a L'Aquila, Via Atleti n. 28 è nominato in rappresentanza del Sindacato UIL, Componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 7 della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni, con sede presso l'ATER di L'Aquila, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti;
- di dare atto che la scadenza della Commissione è concomitante con la scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'ATER sui sensi della L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

L'Aquila, lì 17.08.2006

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 18.08.2006, n. 128:

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con sede in L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA
 GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/77 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991", che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Teatrale "L'UOVO" – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in L'Aquila già riconosciuta persona giuridica di diritto privato con DPGR n. 391 del 7 aprile 1994;

Vista l'istanza del 29/3/2006 presentata dal Presidente e legale rappresentante della Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in L'Aquila c/o Teatro San Filippo, Via dell'Oratorio n. 6, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche dello Statuto sociale e l'iscrizione delle stesse nel Registro

delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il verbale di assemblea del 21 marzo 2006, rep. n. 48079, racc. n. 9920 a rogito del dott. Federico Magnante Trecco, notaio in L'Aquila e lo Statuto, allegato "A" del medesimo atto, con il quale l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in L'Aquila ha deliberato di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione della modifica dello Statuto dell'Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con sede in L'Aquila, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 9/5/2006 e 5/7/2006;

Accertata la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito della sola regione Abruzzo;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di

Utilità Sociale (ONLUS) con sede in L'Aquila e per l'iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare le modifiche dello Statuto della Associazione Teatrale "L'UOVO"- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con sede in L'Aquila c/o Teatro San Filippo, Via dell'Oratorio n. 6, così come deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci con atto a rogito del dott. Federico Magnante Trecco, Notaio in L'Aquila del 21/3/2006 rep. n. 48079, racc. n. 9920;
- di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila lì 18.08.2006

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

Allegato A all'atto n. del Rep. 18048

STATUTO

della Associazione Teatrale

"L'UOVO - O.N.L.U.S."

TITOLO PRIMO

Costituzione - Sede - Durata - Scopo


Art. 1

E' costituita per iniziativa assunta con rogito notarile del 19 agosto 1978 da Antonio Centofanti, Maria Cristina Giambruno, Antonio Massena e altri, l'Associazione Teatrale "L'UOVO" - Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

Con Decreto 21 dicembre 1990 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo l'Associazione è stata riconosciuta "Centro Stabile Teatro Giovani d'Abruzzo", mentre con Decreto 15 giugno 2000 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali essa è stata riconosciuta "Teatro Stabile di Innovazione", ai sensi dell'art. 11 del Decreto 4 novembre 1999 n. 470 di detto Ministero.

Art. 2

L'Associazione ha sede in L'Aquila, in Via dell'Oratorio n. 6, nel Teatro San Filippo, concesso in uso dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 1515 del 23 luglio 1986 e svolge la propria attività come organismo stabile di promozione, produzione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù in ambito regionale, secondo quanto pre-



	scritto dalle leggi nazionali e regionali e dalle norme del
	Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
	Sedi secondarie, succursali, agenzie, depositi, magazzini,
	laboratori e/o filiali possono essere istituiti ed eventual-
	mente soppressi, in qualsivoglia altra località del territo-
	rio nazionale e all'estero con deliberazione del Consiglio di
	Amministrazione.
	Art.3
	L'Associazione ha durata illimitata. Essa può essere sciolta
	con deliberazione della Assemblea straordinaria dei soci.
	Art. 4
	L'Associazione non ha fini di lucro.
	Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solida-
	rietà sociale.
	Scopo dell'Associazione è quello di assicurare la continuità
	e la stabilità di un servizio di educazione teatrale per i
	giovani, contribuendo così alla promozione e allo sviluppo di
	ogni forma di spettacolo inteso come espressione di cultura
	attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
	- produzione, allestimento, rappresentazione e programmazio-
	ne, in proprio o in collaborazione e per conto terzi, di
	spettacoli teatrali, radiofonici, televisivi, cinematografici
	e musicali che privilegino la ricerca e la sperimentazione di
	forme e linguaggi drammatici e che diffondano la cultura a-
	bruzzese in Italia e all'estero;

- promozione, educazione, formazione (professionale e non),
aggiornamento didattico delle discipline artistiche con la i-
stituzione e la gestione di scuole e di corsi di formazione
professionale e perfezionamento teatrale e con organizzazione
di conferenze, lezioni, seminari, stages, laboratori su tutto
quanto è materia di spettacolo, promuovendo e favorendo la
collaborazione con le Università, con le istituzioni scola-
stiche e con gli organismi culturali pubblici e privati, ita-
liani e stranieri;


- progettazione, costruzione, in proprio o in collaborazione
e per conto terzi, di scenografie, attrezzerie e costumi, im-
pianti, apparecchi e strumenti meccanici, elettrici ed elet-
tronici di uso tecnico;

- documentazione e valorizzazione della attività di istituto
e dei diversi settori dello spettacolo e delle arti visive e
figurative attraverso la istituzione di archivi, centri di
documentazione, biblioteche, musei e gallerie;

- organizzazione di convegni, mostre, rassegne, festivals,
ecc.;

- realizzazione di audiovisivi, filmati telecinematografici,
incisioni radiofoniche e musicali, ecc., stampa e diffusione
di pubblicazioni di ogni genere.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diver-
se da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia
svolgere attività direttamente connesse a quelle istituziona-



li, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO SECONDO

I Soci

Art. 5

Sono Soci dell'Associazione, oltre i fondatori, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti che, condividendone gli scopi, presentino richiesta scritta inviata al Presidente.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle domande di ammissione.

Una volta ammessi, i Soci devono provvedere entro 30 giorni a versare la tassa di ammissione, pena la decadenza del provvedimento e la conseguente non iscrizione sul libro dei soci, nonché la quota associativa annuale e ogni altro contributo richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo: pertanto è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

11.		
:	Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre	
:	che per morte, per dimissioni e decadenza.	
:	Il recesso può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di	
:	recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di	
:	Amministrazione e ha effetto immediato.	
:	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
:	con delibera motivata contro il socio:	
:	a) che non partecipa alla vita dell'Associazione ovvero che	
:	tenga comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;	
:	b) che non esegua in tutto o in parte il versamento delle	
:	quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio	
:	di Amministrazione e/o dell'assemblea per il conseguimento	
:	dell'oggetto sociale;	
:	c) che non adempia i doveri inerenti la qualità di associato	
:	o gli impegni assunti verso l'Associazione.	
:	Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato de-	
:	caduto, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunica-	
:	zione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata in-	
:	viata al Presidente dell'Associazione.	
:	L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte del-	
:	l'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.	
:	Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili a	
:	eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono riva-	
:	lutabili.	
:	TITOLO TERZO	
:		
:		



	Gli Organi Sociali
	Art. 6
	Gli Organi Sociali sono:
	a) l'Assemblea;
	b) il Presidente;
	c) il Consiglio di Amministrazione;
	d) il Direttore;
	e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
	Art. 7
	L'Assemblea è formata da tutti gli Associati in regola col versamento della tassa e della quota di associazione e che risultino iscritti nel libro dei soci.
	L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza e impedimento, dal Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata agli aventi diritto con un preavviso di almeno sette giorni.
	L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che potrà aver luogo anche un'ora dopo la prima.
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi delibera validamente a maggioranza dei presenti.
	L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza di due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza della metà.

In entrambi i casi delibera validamente con il voto dei due terzi dei presenti.

I verbali delle riunioni, debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, sono raccolti in apposito libro, vidimato a termine di legge.


Art. 8

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera su:

- a) i programmi di attività artistica da svolgere e su quelli svolti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) i bilanci di previsione e i conti consuntivi di ciascun esercizio finanziario proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) i regolamenti interni;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) la elezione ogni cinque anni di quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) acquisti e cessioni patrimoniali immobiliari.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera su:

- a) le modificazioni statutarie;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) compenso ai liquidatori.



	Art. 9
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea; resta in carica cinque
	anni e può essere rieletto; ha la rappresentanza legale
	dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e
	presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei
	soci; stipula gli atti e i contratti inerenti le attività
	d'istituto; riscuote pagamenti da pubbliche amministrazioni e
	da privati rilasciandone quietanze; può delegare parte delle
	sue funzioni al Vice Presidente e/o al Direttore.
	Art. 10
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
	a) il Presidente eletto dall'Assemblea;
	b) quattro consiglieri eletti dall'Assemblea;
	c) il Presidente della Regione Abruzzo o un suo rappresen-
	te designato dalla Giunta regionale, tra persone esperte nel
	campo della cultura e/o dell'amministrazione;
	d) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale nomina-
	to dal Presidente; anche all'esterno del Consiglio Provincia-
	le, tra persone esperte nel campo della cultura e/o dell'am-
	ministrazione;
	e) un rappresentante del Comune dell'Aquila, nominato dal
	sindaco, anche all'esterno del Consiglio Comunale, tra perso-
	ne esperte nel campo della cultura e/o dell'Amministrazione.
	I Consiglieri di nomina assembleare restano in carica cinque
	anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qual volta il Presidente, o che ne fa le veci, lo ritiene necessario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni mediante lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore ovvero mediante telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Associazione.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.


Le sedute del Consiglio sono regolarmente costituite con l'intervento di almeno la metà dei componenti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della Associazione che partecipa con voto consultivo e ne redige, su apposito libro vidimato ai sensi di legge, i relativi processi verbali.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel suo seno il Vice Presidente;
- b) nomina, all'esterno di esso, il Direttore;



	c) cura la esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei
	Soci;
	d) propone, su indicazione del Direttore, i programmi annuali
	della attività di istituto da sottoporre alla approvazione
	della assemblea dei Soci;
	e) propone, su indicazione del Direttore, i bilanci di previ-
	sione e i conti consuntivi da sottoporre alla approvazione
	della Assemblea dei Soci;
	f) delibera sulla apertura di sedi, filiali, etc.;
	g) propone i regolamenti interni da sottoporre alla approva-
	zione della Assemblea dei soci;
	h) delibera su avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia
	per l'ottenimento di crediti bancari;
	i) conferisce procure e nomina avvocati e procuratori nelle
	liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità ammini-
	strativa e giudiziaria e in qualunque grado di giudizio;
	j) stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione dei soci;
	k) assume e licenzia il personale, fissandone mansioni e re-
	tribuzioni.
	Art. 12
	Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione,
	all'esterno di esso, tra persone altamente qualificate per e-
	sperienza acquisita nell'ambito della attività teatrali.
	Resta in carica tre anni e può essere confermato nell'inca-
	rico.

Ha la direzione teatrale organizzativa ed artistica dell'Associazione, con facoltà di delegare in parte o in tutto le proprie competenze ad altro dipendente.

Assolve alla funzione di Segretario della Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e conserva i libri sociali. In caso di assenza o impedimento provvederà ad incaricare di tale funzione personale idoneo e, nell'impossibilità, provvederà il Presidente.

Sovrintende ed è responsabile della gestione della Associazione e ne predispone i programmi artistici e finanziari da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri:

- a) uno eletto dalla Assemblea tra i soci dell'Associazione;
- b) uno nominato dal Presidente della Provincia;
- c) uno nominato dal Sindaco di L'Aquila.

Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto dagli stessi componenti.

I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori controlla la regolarità della gestione e della amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scrittu-



	re a norma di legge; partecipa alle riunioni del Consiglio di
	Amministrazione con voto consultivo ed assolve tutte le altre
	funzioni attribuitegli dalla legge.
	I Revisori, che possono in ogni momento provvedere ad atti di
	ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti pe-
	riodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispe-
	zione deve compilarsi verbale da trascrivere nell'apposito
	libro.
	Art. 14
	Sono previste per gli Amministratori le seguenti indennità:
	a) per il Presidente una indennità mensile nella misura che
	verrà deliberata ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci;
	b) per i Consiglieri di Amministrazione un gettone di presen-
	za pari a quello previsto per i Consiglieri dei Comuni di ca-
	tegoria 1A per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio;
	c) per i Revisori dei Conti un compenso forfettario che verrà
	deliberato annualmente dall'Assemblea dei Soci per lo svolgi-
	mento dei compiti propri ed un gettone di presenza (così come
	previsto per i Consiglieri) per la loro partecipazione alle
	sedute del Consiglio di Amministrazione.
	TITOLO QUARTO
	Patrimonio - Bilanci - Esercizio Sociale
	Art. 15
	Il patrimonio sociale è costituito da:
	a) tasse di ammissione dei Soci;


b) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività della
Associazione;

c) contributi ordinari e straordinari della Regione Abruzzo,
della Provincia dell'Aquila e del Comune dell'Aquila, contri-
buti ordinari e straordinari dello Stato italiano, contributi
europei e qualunque eredità, lascito, donazione o contributo
di Enti pubblici e di privati che dovessero pervenire all'As-
sociazione per essere impiegati al fine del raggiungimento
degli scopi sociali.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione propone entro ogni prima de-
cade di gennaio il bilancio preventivo dell'Associazione per
l'anno in corso.

Lo stesso dovrà essere sottoposto alla approvazione della As-
semblea Ordinaria entro il mese di gennaio. Il Consiglio di
Amministrazione propone alla Assemblea, osservate le disposi-
zioni di legge e del presente Statuto, il bilancio consuntivo
della Associazione dell'anno precedente entro il 31 marzo di
ogni anno. Il bilancio consuntivo né costituito dal rendicon-
to delle attività e passività dell'Associazione dal 1° genna-
io al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, cor-
redato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Revisori, deve essere depositato nella sede so-
ciale, a disposizione dei Soci, almeno quindici giorni prima
della data fissata per la Assemblea alla cui approvazione,



	che deve avvenire entro il centoventesimo giorno dalla data
	di chiusura dell'esercizio, sarà sottoposto.
	Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati
	per la realizzazione delle attività di cui al precedente art.
	4.
	Gli utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capi-
	tale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, du-
	rante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o
	la distribuzione non siano imposte per legge o siano effe-
	tuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o rego-
	lamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
	Art. 17
	In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi cau-
	sa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non
	lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
	sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
	190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa de-
	stinazione imposta dalla legge.
	Art. 18
	E' previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia se-
	gno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della lo-
	cuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
	dell'acronimo ONLUS.
	TITOLO QUINTO
	Clausola Finale

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi in materia.


Firmato: Ezio Rainaldi - Federico Magnante Trecco notaio

La presente copia, composta di N° 6 fogli, conforme

all'originale, di cui è amministrativo

L'Aquila, il 28 MAR. 2006

FEDERICO MAGNANTE TRECCO - NOTAIO



DETERMINAZIONI

*Direttoriali***DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE 12.09.2006, n. DL/51:

Definizione Tavolo Tecnico di Coordinamento – Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo, Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi ed Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione del macroprogetto “Innovazione, Competitività, Governance”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n° 937 del 09.08.2006, recante “Presenza d’atto del Protocollo d’intesa e Disciplinare attuativo tra Regione Abruzzo, Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi e Ufficio Scolastico Regionale finalizzato all’attuazione specifiche linee di intervento previste dal Piano 2006 approvato con D.G.R. 22 maggio 2006, n° 515.”;

Visto in particolare, l’allegato “A” alla citata D.G.R. n° 937/2006 che prevede, all’articolo 3, la costituzione di un apposito “Tavolo Tecnico di Coordinamento”, composto da 3 Dirigenti e/o Funzionari designati dalla Direzione Regionale Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, da 3 Docenti e/o Esperti designati dalla C.R.U.A. e da 3 Docenti e/o Esperti designati dall’Ufficio Scolastico Regionale;

Richiamata la propria nota prot. 34132/DL/P del 7.08.2006 con la quale venivano richieste ai partners le designazioni di rispettiva competenza;

Tenuto conto delle designazioni trasmesse con nota prot. 31455 del 16.08.2006 dal Presidente della C.R.U.A. e di quelle formalizzate con nota prot. 8539 dell’8.09.2006 dall’Ufficio Scolastico Regionale con la quale il Direttore Generale ha ritenuto di designare nr. 4 componenti anziché 3, come previsto dal Protocollo d’Intesa;

Ritenuto di integrare la rappresentanza regionale in seno al Tavolo, i cui lavori saranno presieduti dal Direttore Regionale della Direzione Politiche attive del Lavoro, designando a tal fine il Dr. Nicola Allegrini, il Sig. Ignazio Rucci e la Dr.ssa Roberta Caporale;

Ritenuto altresì, di stabilire che il Tavolo potrà avvalersi della collaborazione della Società Ecosfera che cura l’assistenza tecnica al POR Abruzzo 2000/2006;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di costituire in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n° 937 del 09.08.2006, il “Tavolo Tecnico di Coordinamento” relativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi e l’Ufficio Scolastico Regionale, composto come di seguito specificato:
 - a) in rappresentanza del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi:
 - Dr. Stephen Edward Trueman, dirigente del Dipartimento I° della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di L’Aquila;
 - Prof. Mario Bressan, Ordinario presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

dell'Università degli Studi 'G. D'Annunzio' di Chieti – Pescara;

- Prof. Everardo Minardi, Ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo;

b) in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo:

- Dr.ssa Anna Amanzi dell'ITIS 'Majorana' di Avezzano;
- Dr. Vincenzo Introvigno dell'ITIS 'L. Di Savoia' di Chieti;
- Dr. Domenico Di Carlo dell'ITIS 'Volta' di Pescara;
- Dr.ssa Serafina Garbati dell'I.T.C. 'Pascal' di Teramo.

c) in rappresentanza della Regione Abruzzo:

- Dr. Nicola Allegrini, Dirigente del Servizio "Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione";
- Sig. Ignazio Rucci, Responsabile dell'Ufficio "Programmazione interventi formativi sostenuti dal FSE";
- Dr.ssa Roberta Caporale, funzionario del Servizio "Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione".

2. Di stabilire che i lavori del Tavolo sono presieduti dal Direttore regionale delle Politiche attive del Lavoro il quale potrà disporre di avvalersi della collaborazione della Società Ecosfera che cura l'assistenza tecnica al P.O.R. Abruzzo 2000/2006;

3. Di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti il Tavolo e di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* e sul sito Internet: www.regione.abruzzo.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Antonio Di Paolo

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/233:

L.R.37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato Nessun Luogo è Lontano di Avezzano (AQ) per produzione fuori termine adempimenti 2005 e mancata produzione adempimenti 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano con sede in Avezzano (AQ) c/o Istituto Cuore di Gesù, Via Mazzini, 135;
2. la notifica, mediante raccomandata A.R., del presente atto al soggetto di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/234:

L.R.37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell’Organizzazione di Volontariato dell’Associazione CULTURA E SOLIDARIETA’ UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ di AVEZZANO (AQ) per produzione fuori termine adempimenti 2005 e mancata produzione adempimenti 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione CULTURA E SOLIDARIETA’ UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ con sede in AVEZZANO (AQ) Via Monsignor Valeri, 28/A;
2. la notifica, mediante Raccomandata A.R., del presente atto al soggetto di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA’ DEGLI ABRUZZESI ALL’ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.09.2006, n. DA5/235:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione VIDES PESCARA ONLUS – 65123 PESCARA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione VIDES PESCARA ONLUS di PESCARA con sede in Via Montanara, 29;
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH7/714:

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Tossicia (TE) - Sclassificazione terre civiche - Loc. Centro Urbano (Casette).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) per quanto esposto in narrativa, di sclassificare, ai sensi dell’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare “procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche” approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, le terre civiche site nel Comune di Tossicia -Loc. Centro Urbano-, in catasto al Foglio n. 18 particelle n. 77, 78, 85, 90, 95, di natura demaniale civica (verifica demaniale redatta dall’Ing. Marcello Buon-

tempo). I terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro-silvo pastorale in quanto risultano urbanizzati ed edificati e ricadono nel Centro Urbano del Comune di Tossicia;

- 2) di autorizzare il Comune di Tossicia a depennare dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile con esclusione dei terreni già venduti dal Comune;
- 3) di obbligare il Comune di Tossicia, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dall'art. 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
- 4) di obbligare il Comune di Tossicia a reinvestire le somme che introiterà per le eventuali future vendite o concessione delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Questo Servizio, su richiesta del Comune, può effettuare eventuali rettifiche nonché acquisire regolari atti di vendita di terre a suo tempo effettuati ma non trasmessi dal Comune sempre comunque restando all'interno della sclassificazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2004 citata nelle premesse;

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di Tossicia (TE);
- Ufficio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici - L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del

Comune di Tossicia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Potena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DC7/224:
Comune di Collecervino. Edilizia Residenziale Pubblica – Biennio 1988/1989 e 1990/1991. Centro Storico: Via Veneto Autorizzazione utilizzo rispettivamente di Euro 46.680,51 e Euro 38.871,85.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di autorizzare il Comune di Collecervino all'utilizzo delle economie di Euro 46.680,51 dell'intervento di Euro 83.666,02 – Biennio 88/89 - , e Euro 38.871,85 dell'intervento dei Euro 171.980,15 – Biennio 90/91 - , per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'ex Caserma in Via Veneto;
- di dare atto che i finanziamenti di che trattasi non transitano attraverso il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DD7/62:
**Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati
eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'Aquila, lì 11.09.2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Paolo Costanzi

Segue Allegato




Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2006

Pagina 1 di 1

N° Alto	62	Data Atto	11/09/2006	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività Esecutiva		CASSA		
							COMPETENZA	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN DIMINUIZIONE	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	12.01.001	81526	1	DG.03.00		SPESA RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - ART.33, LEGGE 6.3.1998, N. 40 - ORD. MIN. 24.12.	292.690,00		292.690,00		
S	07.02.014	102398	1	DH.00.00		FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA - FONDI M.I.P.A.F. - L. 23.12.1999, N.499 ANNUALITÀ 2000-2001-2002.	262.359,61		262.359,61		
S	07.02.002	152405	1	DC.00.00		FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDO GLOBALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA - ART.4 CONV. 31.07.2001-.	12.287.728,73		12.287.728,73		
S	02.01.009	321906	1	DG.03.01		ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70.	5.000.000,00		5.000.000,00		
S	15.01.003	323600	1	DD.07.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	17.842.778,34		17.842.778,34	17.842.778,34	
TOTALI SPESA							17.842.778,34	17.842.778,34	17.842.778,34	17.842.778,34	
TOTALI ENTRATA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DN3/1039:

D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta AUTO IN s.a.s. di Rotili Alfonsino e C. s.a.s., Via del Vecchio Forte ALBA ADRIATICA (TE). Rinnovo Autorizzazione N. 048 del 24.04.2001 inerente: “ Autorizzazione Regionale per l’esercizio di un centro di autodemo- lizzazione, ubicato nel Comune di Alba Adriatica (TE), già autorizzato con provvedimento della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 3780/ 28.10.1999”, e Volturazione della titolarità dell’autorizzazione reg.le da: “ Ditta Auto In s.a.s. di Toletti Giuseppe, Via del Vecchio Forte Alba Adriatica (TE)” a : “ Ditta Auto In di Rotili Alfonsino e C. s.a.s., Via del Vecchio Forte, 239 Ala Adriatica (TE)”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, l’autorizzazione regionale n° 048 del 24.04.2001 , a favore della Ditta Auto In di Rotili Alfonsino & C. sas, inerente:”Rinnovo Autorizzazione Regionale per l’esercizio di un centro di autodemo- lizzazione, ubicato nel Comune di Alba Adriatica (TE), già autorizzato con provvedimento della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 3780/28.10.1999”, sito in Via del Vecchio Forte, Alba Adriatica (TE)- particella cata- stale n.31 foglio n. 5;
- 2) di volturare la titolarità dell’autorizzazione reg.le da: “ Ditta Auto In s.a.s. di Toletti Giuseppe, Via del Vecchio Forte, Alba A- driatica (TE) “ a : “ Ditta Auto In di Rotili

Alfonsino e C. s.a.s., Via del Vecchio Forte , 293 Alba Adriatica (TE);

- 3) di stabilire che il rinnovo di cui al preceden- te punto 1) è concesso per un periodo di an- ni dieci (10) dalla data di adozione del pre- sente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
- 4) di stabilire che i codici Cer inerenti il pre- sente rinnovo, sono riportati nell’Allegato n.3, parte integrante e sostanziale del pre- sente provvedimento;
- 5) di confermare quanto altro stabilito e pre- scritto nelle precedenti autorizzazioni citate in premessa;
- 6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché affe- renti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di ge- stione deve essere preventivamente autoriz- zata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o perico- lo per la salute, la incolumità, il benesse- re e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle e- sigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degra- do dell’ambiente e del paesaggio;

- d. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta applicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- e. deve essere evitato lo stoccaggio temporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- f. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- g. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- h. devono essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all'art. 187 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.06;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei prov-

vedimenti previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000 e s.m.i.;

- 10) trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Alba Adriatica (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'Aquila, al PRA di Teramo;
- 11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Auto In S.a.s. Via del Vecchio Forte, 293 Alba Adriatica (TE)
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 01 del 19 maggio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-**

TA: CARTIERE BURGO S.p.A.. Sede impianto: Via Erasmo Piaggio, 7 Chieti Scalo – Chieti. Attività svolta: produzione carta patinata da cellulosa vergine nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera.

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta CARTIERE BURGO S.p.A. - per l'esercizio dell'impianto di produzione carta patinata da cellulosa vergine nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera, sito nel Comune Chieti, Via Erasmo Piaggio, 7, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente,

specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
 - a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso;
 - a.5) Il gestore dell'impianto relativamente alla discarica interna di rifiuti, deve attuare il Piano di Adeguamento ex art. 17 D.Lgs 36/03 approvato dal Gruppo di Lavoro, rispettando le relative prescrizioni di cui agli Allegati E e F.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica;
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.
- f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

**Autorizzazione n. 02 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: CARTIERE BURGO S.p.A. Sede impianto: Via Leonardo Da Vinci, 5 - Avezzano (AQ). Attività svolta: produzione di carta patinata da cellulosa vergine e pasta legno nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta CARTIERE BURGO S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione carta patinata da cellulosa vergine e pasta legno nonché attività connesse quali centrale termoelettrica (CTE) e discarica interna di smaltimento dei fanghi di cartiera, sito nel Comune Avezzano, Via Leonardo Da Vinci, 5, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:
 - a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Alle-

- gati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- a.5) Il gestore dell'impianto relativamente alla scarica interna di rifiuti, deve attuare il Piano di Adeguamento ex art. 17 D.Lgs 36/03 approvato dal Gruppo di Lavoro il 19/02/2004 così come modificato dalla nota dell'ARTA Dip. Prov.le di L'Aquila Allegato E;
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino

a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle

more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Art. 3

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell' Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera:

- Autorizzazione Ministeriale DMICA n. 023/98 del 19/03/1998,
- Determinazione DF2/202 del 16/01/2003 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Domanda ex art 12 del D.P.R. 203/88 del 28/06/89 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA);

Per le emissioni idriche:

- Autorizzazione n. 42789 del 28/11/2002 (Provincia di L'Aquila);

Per le emissioni al suolo:

- Determinazione DF3/5 del 06/02/04 (Servizio Gestione Rifiuti).

Art. 4

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizza-

zione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 5

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 6

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti
- annuale per gli scarichi idrici
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato sull'uso efficiente dell'energia.

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art.

5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 03 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA:
KIMBERLY-CLARK S.r.l. Sede impianto:
Loc. S. Emidio, 270 – Alanno (PE).
Attività svolta: produzione carta TISSUE,
igienica, tovaglioli, fazzoletti.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta KIMBERLY-CLARK S.r.l. - per l'esercizio dell'impianto di produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito nel Comune Alanno (PE), Loc. S. Emidio, 270, le

cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di

emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribu-

nale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 04 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: I.T.V. Industria Tessile del Vomano
S.r.l.. Sede impianto: Loc. Faiete – Cellino
Attanasio (TE). Attività svolta: realizzazione
di tessuto Denim o Jeans.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta I.T.V. Industria Tessile del Vomano S.r.l. - con sede legale in loc. Faiete, Cellino Attanasio (TE), per l'esercizio dell'impianto di realizzazione di tessuto Denim o Jeans, sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE), Loc. Faiete, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 8 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:
- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
 - a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
 - a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
 - a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle

more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 05 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: RIVOIRA S.p.A.. Sede impianto: c.da
Piane Sant'Angelo, 39 – San Salvo (CH).
Attività svolta: produzione di idrogeno ed
azoto, imbombolamento e distribuzione di
gas compressi e allo stato liquido e di miscele
in recipienti mobili.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta RIVOIRA S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno ed azoto, imbombolamento e distribuzione di gas compressi e allo stato liquido e di miscele in recipienti mobili, sito nel Comune San Salvo (AQ), c.da Piane Sant'Angelo, 39, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di

inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
 ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
 AMBIENTALE, SINA

**Autorizzazione n. 06 del 9 giugno 2006.
 Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
 Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
 TA: METALLURGICA ABRUZZESE
 S.p.A.. Sede impianto: c.da Marina – Mo-
 sciano Sant'Angelo (TE). Attività svolta:
 produzione di filo zincato, reti e fili plastifi-
 cati e rete elettrosaldata.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
 D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
 AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta METALLURGICA ABRUZZESE
 S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produ-
 zione di filo zincato, reti e fili plastificati e rete
 elettrosaldata, sito nel Comune Mosciano
 Sant'Angelo (TE), c.da Marina, le cui caratteri-
 stiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5
 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata
 all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare
 l'impianto a quanto previsto negli Alle-
 gati B e C entro i termini riportati negli
 Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1
 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazio-
 ne a quanto previsto dall'Autorizzazione
 Integrata Ambientale, ne dà comunica-
 zione al Responsabile del Procedimento
 nominato dall'Autorità Competente,
 specificando la tipologia e le modalità
 dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni
 dall'effettuazione di ciascun intervento
 di adeguamento, è tenuto a comunicare
 al Responsabile del Procedimento la data
 di conclusione dei lavori, l'elenco detta-
 gliato delle modifiche apportate e la data
 in cui è prevista l'entrata in esercizio
 della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre
 comunicare al Responsabile del Proce-
 dimento l'adeguamento complessivo
 dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni
 dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emis-
 sioni devono essere mantenuti in conti-
 nua efficienza; la documentazione atte-
 stante la manutenzione deve essere con-
 servata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il
 malfunzionamento degli impianti, il ge-
 store dovrà attenersi a quanto riportato
 negli Allegati B e C.

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse
 da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al
 Responsabile del Procedimento entro
 sessanta giorni dal rilascio
 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
 un piano di gestione dell'impianto in
 condizioni diverse da quelle di normale
 esercizio contenente le informazioni di
 cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.
- f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED*

*ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 07 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: FO.CE.IT S.p.A.. Sede impianto: Via
Tratturo snc – Pratola Peligna (AQ). Attività
svolta: produzione di getti in ghisa grigia.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta FO.CE.IT S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti in ghisa grigia, sito nel Comune Pratola Peligna (AQ), Via Tratturo snc, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:
- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente,

specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
 - b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
 - c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
 - c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in

modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

Limiti e condizioni da rispettare

- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- d) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.
- e) Modifica degli impianti o variazione del gestore
- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 08 del 9 giugno 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: Puccioni S.p.A.. Sede impianto: Via
Osca, 89 – Vasto (CH). Attività svolta: pro-**

duzione fertilizzanti per l'agricoltura, quali perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organominerali, composti e complessi.

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Puccioni S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione fertilizzanti per l'agricoltura, quali perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organominerali, composti e complessi, sito nel Comune di Vasto (CH), Via Osca, 89, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare

al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

b.3) L'attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 100115 e 100117 per l'ottenimento di fertilizzanti conformi alla L. 748/84, deve essere svolta in conformità alla normativa vigente.

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in

modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedi-

mento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 10 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: Cray Valley Italia s.r.l.. Sede impianto:
Zona Industriale – Traversa B – Gissi (CH).
Attività svolta: produzione di resine sinteti-
che.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Cray Valley Italia s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione di resine sintetiche, sito nel Comune di Gissi (CH), Zona Industriale – Traversa B le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento

Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 11 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA:
VALAGRO S.p.A.. Sede impianto:
Piazzano di Atessa - Zona Industriale -
Atessa (CH). Attività svolta: produzione
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio,
semplici o composti.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Valagro S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio, semplici o composti, sito nel Comune di Atessa (CH) a Piazzano di Atessa, Zona Industriale le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del

regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera

f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 12 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: FOX PETROLI S.p.A.. Sede impianto:
Via Osca, 74 – Vasto (CH). Attività svolta:
produzione di biodisel, glicerina e oleine.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Fox Petroli S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione di biodisel, glicerina grezza e oleine, sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca n° 74, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decor-

rere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione

dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 13 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: CERAMICA SABA S.p.A.. Sede im-
pianto: Via Valle Arcione – Zona Industriale
– Raiano (AQ). Attività svolta: produzione di
piastrelle di ceramica per pavimenti (gres
porcellanato).**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Ceramica Saba S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione di piastrelle di ceramica per pavimenti (gres porcellanato), sito nel Comune di Raiano (AQ), Via Valle Arcione - Zona Industriale, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di

inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED*

*ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 14 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: ABRUZZO VETRO s.r.l.. Sede impian-
to: Zona Industriale SS Trinità, 1 – Monto-
rio al Vomano (TE). Attività svolta: produ-
zione di bottiglie in vetro colorato.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Abruzzo Vetro s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie in vetro colorato, sito nel Comune di Montorio al Vomano (TE), Zona Industriale SS Trinità, 1, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunica-

zione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
 - b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
 - c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
 - c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo

dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambienta-

le, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 15 del 7 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l.
Sede impianto: Via Amendola, 150 - San**

**Giovanni Teatino (CH). Attività svolta:
produzione di imballaggi in cartone ondulato
a partire da carta da macero.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta ICO Industria Cartone Ondulato s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione di imballaggi in cartone ondulato a partire da carta da macero, sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), Via Amendola, 150, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare

al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato li-

vello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedi-

mento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 16 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: ZIACA S.r.l.. Sede impianto: Nucleo
Industriale di Bazzano – L'Aquila. Attività
svolta: zincatura a caldo di materiali ferrosi
quali tubi, cancelli, rotaie ed altro.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta ZIACA S.r.l. - con sede legale nel nucleo industriale di Bazzano, L'Aquila, per l'esercizio dell'impianto di zincatura a caldo di materiali ferrosi quali tubi, cancelli, rotaie ed altro, sito nel Comune L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data

in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
 - b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
 - c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
 - c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
 - c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provve-

dimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli anali-

tici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 17 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: TEKAL S.p.A.. Sede impianto: Via Po,
55 – San Giovanni Teatino (CH). Attività
svolta: fusione in conchiglia di metalli non
ferrosi – alluminio.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Tekal S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di fusione in conchiglia di metalli non ferrosi (alluminio), sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), Via Po, 55, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centotanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così

come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art.

5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 18 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA:
SACCI COMMISSIONARIA S.p.A..
Sede impianto: Via Roma – Loc. S. Giovanni
– Cagnano Amiterno (AQ). Attività svolta:
produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta SACCI COMMISSIONARIA S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, sito

nel Comune di Cagnano Amiterno (AQ), Via Roma – Loc. S. Giovanni, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in conti-

nua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi acciden-

tali che si siano manifestati durante l'esercizio;

- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 19 del 26 luglio 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: ITALCEMENTI S.p.A.. Sede impianto:
S.S. Tiburtina Valeria Km202+037 – SCAFA
(PE). Attività svolta: produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta ITALCEMENTI S.p.A. - per l'esercizio dell'impianto di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, sito nel Comune Scafa (PE), S.S. Tiburtina Valeria Km202+037, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Adeguamento dell'impianto:
- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;
 - a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
 - a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
 - a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
 - b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle

more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

**Autorizzazione n. 20 del 1 agosto 2006.
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 -
Autorizzazione Integrata Ambientale. DIT-
TA: CORDIVARI S.r.l.. Sede impianto: Via
Padova Zona Artigianale – Morro D'Oro
(TE). Attività svolta: zincatura e produzione
di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta CORDIVARI S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di zincatura e produzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, sito nel Comune Morro D'Oro (TE), Via Padova Zona Artigianale, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli Allegati B, C e D entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.
- b) Gestione dell'impianto a regime
- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C.
- c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
- d) Limiti e condizioni da rispettare
- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B, C e D;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B, C e D sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di

inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività
- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

COMUNE DI MONTORIO
AL VOMANO (TE)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali nel centro storico, 2° stralcio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI

Omissis

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Montorio al Vomano e per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali nel centro storico, 2° stralcio, l'espropriazione definitiva degli immobili sottoindicati:

N°	IDENTIFICAZIONE CATASTALE					Sup espro- priata mq
	Ditta	Fg	Part	Qual	Sup	
1	Gelardini Paola n. Cortino il 24/12/43	27	43 163	pasc s. a.	00.06.30 00.01.60	46 45
2	Panzone Riccardo n. Montorio al V. il 18/12/21	27	46 155	f. r. s. a.	00.00.60 00.34.85	9 45
3	Fedele Claudia n. Teramo il 25/05/70 prop. x ½ e Fe- dele Alessandra n. Teramo il 27/09/74 prop. x ½.	27	47 96	vign pasc	00.15.30 00.03.30	196 70
4	Scannella Achille n. Montorio al V. il 30/11/48	19	94	s. a.	00.34.85	140
5	Trignani Eraldo n. Montorio al V. il 29/05/64	27	164	s. a.	00.00.50	50
6	Di Valentino Giuseppe n. Montorio al V. il 11/11/51 prop. x ½ e Moschella Bruna n. Montorio al V. il 29/09/54 prop. x ½.	54	67	sem.	00.03.40	58
7	Alfonsi Anna Lidia n. Montorio al V. il 25/09/54 prop. e Triponi Lucia n. Montorio al V. il 15/11/24 usufrut.	54	158	vign	00.04.30	13
8	D'Andrea Sebastiano n. Montorio al V. il 18/06/39	54	283	vign.	00.04.90	166
9	Eleuteri Filippo n. Teramo il 07/08/76	54	312 324	sem. "	00.09.46 00.01.20	226 47

Art. 2

E' disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui all'art. 1, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte di questo Comune.

Art. 3

Il presente decreto:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari;
- va pubblicato, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- è opponibile da terzi entrò i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
- comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
- sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;
- verrà eseguito mediante immissione in possesso del Comune di Montorio al Vomano, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del DPR 327/01 e s.m.i;

Art. 4

Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. Per quanto stabilito al precedente art. 3, verrà data comunicazione agli intestatari catastali dei terreni espropriandi, a mezzo

avviso notificato nei modi e termini di legge, del giorno e dell'ora in cui si procederà alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, lo stesso verrà affisso all'albo pretorio di questo comune.

Montorio al Vomano, addì 14 giugno 2006

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Ascenzo

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI CHIETI (CH)

Costruzione di linea elettrica interrata in media tensione, avente valore nominale di 20 kV, in uscita dalla Cabina Primaria di Gissi nelle località Selva Pantano e Ospedale nel Comune di Gissi (CH) (N0 Pratica: DNI 1372).

LENEL Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise, Zona di Chieti, con sede a Chieti, in Via Auriti 1, ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83. modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea elettrica interrata in media tensione, avente valore nominale di 20 kV, della lunghezza di circa 1,9 Km per la fornitura dei servizi elettrici alla centrale 'Abruzzo Energia' e alla stazione 380 kV 'Terna' in C.da Selva Pantano e in C.da Ospedale nel Comune di Gissi (CH). In particolare la realizzazione sarà costituita da due cavi di alluminio del tipo 3x1x185 mm² interrati in un'unica canalizzazione, ad una profondità di 1,20 m - Pratica n° DNI 1372.

Ai sensi degli Artt. 5 e 6 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventual-

mente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti, Settore 3, Servizio Attività Tecniche Territoriali, Via Asino Herio 75 - Chieti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE
Donato Marrone

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**